

International Tools



Pubblicazione mensile in formato elettronico – Anno I, N°9 Marzo 2003

Direttore Responsabile: Massimo Mariotti • Redazione a cura dello Studio Di Meo, via D. Turazza 48/b - 35128 Padova • Progetto grafico e impaginazione Itaca Comunicazione s.r.l., Milano • Redattore: Antonio di Meo • Hanno collaborato a questo numero: Alessandro Albicini, Gianni Carpi, Giorgia Canato, Antonio Di Meo, Maurizio Favaro, Michela Orlando, Massimo Sirri e Riccardo Zavatta • Edizioni: Assoservizi SpA, 20122 Milano - via Chiaravalle 8 • Abbonamento anno I: euro 180 + IVA per Aziende Associate ad Assolombarda - euro 216 + IVA per Aziende non Associate • Spedizione per e-mail.

Contrattualistica internazionale

Più rapido il recupero dei crediti verso clienti stranieri: il decreto ingiuntivo “viaggia all'estero”:
I[^] PARTE

Il decreto ingiuntivo in generale

Capita alle aziende che, dopo aver fornito dei beni o reso dei servizi ai propri clienti, questi si rifiutino di pagare, pur senza alcuna giustificazione né contestazione sulla prestazione eseguita (ad esempio la presenza di difetti nei beni venduti, etc.)... **(segue a pag. II)**

Finanza e pagamenti internazionali

Caso di studio: pag.IX
Come “Assicurarsi” il pagamento di un impianto in una vendita ad un cliente bosniaco?

L'Assicurazione dei crediti *export* e lo sconto con “Voltura” SACE:
III[^] PARTE

I costi dello sconto “pro soluto” con voltura SACE: il premio assicurativo

Dopo aver illustrato nei numeri precedenti di «International Tools» (gennaio e febbraio 2003) la nuova polizza di assicurazione, **(segue a pag. V)**

Logistica e trasporti internazionali

Caso di studio: pag.XIII
In una vendita con resa DDP, ma con sdoganamento a carico del compratore (in deroga a quanto stabilito dagli Incoterms), è giusto che le spese di sosta del *container* siano a nostro carico?

La terminologia in uso nel trasporto di cose determinate via mare

Nolo “base” o nolo “finito”

Parlando di trasporto marittimo e dei relativi costi, ci si trova di fronte ad una tipologia di trasporto molto complessa ...**(segue a pag. X)**

Dogana e documenti per l'import/export

Caso di studio: pag.XVII
In un contratto di agenzia con intermediario italiano è corretta l'applicazione IVA su tutte le provvigioni relative a vendite effettuate in Italia, Francia e San Marino? E' necessario inoltre separare l'indicazione delle stesse a seconda degli Stati?

La bolletta doganale e il Documento Amministrativo Unico-DAU: I[^]PARTE

Saper leggere il DAU

Avendo già accennato precedentemente alla poca dimestichezza che le aziende hanno con la materia doganale, si ritiene opportuno spiegare, in maniera generale, le modalità principali di lettura della bolletta doganale DAU (Documento Amministrativo Unico)... **(segue a pag. XV)**

Contrattualistica internazionale

Più rapido il recupero dei crediti verso clienti stranieri: il decreto ingiuntivo “viaggia all'estero”:
Ia PARTE

Il decreto ingiuntivo in generale

Capita alle aziende che, dopo aver fornito dei beni o reso dei servizi ai propri clienti, questi si rifiutano di pagare, pur senza alcuna giustificazione né contestazione sulla prestazione eseguita (ad esempio la presenza di difetti nei beni venduti, etc.).

In questi casi, il fornitore si vede costretto ad investire tempo e danaro nell'attività di recupero dei crediti, soltanto per ottenere ciò che gli spetta di diritto.

In Italia, di solito, il venditore-creditore, dopo aver inutilmente sollecitato il pagamento, si rivolge ad un legale, il quale, nella maggior parte dei casi, comincia con il mettere formalmente in mora il debitore; successivamente, in caso di perdurante inadempimento dello stesso debitore, il legale si munisce di un decreto ingiuntivo presso il Tribunale territorialmente competente (sempre che ricorrano i relativi presupposti stabiliti dalla legge).

Tale provvedimento giudiziario, diffusissimo nella pratica, in sostanza è un ordine, emesso dal giudice nei confronti del debitore, di versare la somma dovuta al creditore-ricorrente.

Si noti che, quale provvedimento giudiziario, il decreto ingiuntivo è dotato dell'autorità, o “forza d'imperio”, propria degli atti che emanano dagli organi statali.

Tale efficacia imperativa del decreto è subordinata soltanto alla relativa notifica al debitore, il quale verrà così a sapere di tale ordine autoritativo, pendente nei propri confronti.

La caratteristica del decreto ingiuntivo, che ne ha segnato il successo nella prassi applicativa, è la rapidità con cui viene rilasciato: dal momento del ricorso dell'avvocato al giorno in cui il debitore riceve la notifica possono trascorrere anche soltanto pochi giorni, contro i 4-6 anni necessari per ottenere una sentenza di primo grado.

Ma occorre fare attenzione, perché non ogni volta che vi sia un credito non soddisfatto è consentito ricorrere in via monitoria.

I casi in cui è consentito ricorrere in via monitoria

Vediamo quando il ricorso in via monitoria è possibile, precisando anche alcune questioni “di fondo”:

a) **oggetto** del ricorso per ingiunzione (vedi art. 633, comma 1°, c.p.c.) può essere solo e soltanto il pagamento di una somma di denaro, la consegna di una quantità di cose “di genere” (ad es. 10 quintali di rame) o di una cosa mobile determinata (ad es. quello specifico macchinario);

b) quando il decreto ingiuntivo viene richiesto ed emesso, il debitore non sa neppure che è stata intrapresa tale iniziativa giudiziaria, della quale egli viene a conoscenza soltanto al momento della notifica del decreto stesso; pertanto, il debitore, ignaro, nella fase iniziale non può difendersi chiedendo il rigetto del ricorso del creditore;

c) proprio per questa “unilateralità”, tecnicamente “mancata instaurazione del contraddittorio”, la legge esige che il creditore fornisca una **prova** particolarmente “**affidabile**” sull'**esistenza del credito** (c.d. “prova scritta”: v. art. 633, comma 1°, e art. 634 c.p.c.); e quindi, di solito, si allegano al ricorso le fatture emesse unitamente ad un estratto autentico delle scritture contabili;

d) il **decreto** è un provvedimento “perfetto”, che può essere contestato dal debitore (tramite la c.d. “opposizione”), ma, in caso contrario, **diventa** un “**titolo esecutivo**” (e in taluni casi può esserlo sin dalla sua emissione: si parla, allora di decreto “immediatamente esecutivo”).

Portiamo sul piano pratico queste ultime espressioni un po' tecniche: se il creditore ha un titolo esecutivo, può chiedere l'intervento delle pubbliche autorità (in Italia gli Ufficiali Giudiziari) per ottenere il pagamento della somma dovuta.

Affermare, poi, che l'ordine di pagare, insito nel decreto, diventa “**definitivamente esecutivo**”, significa che per la legge diventa assolutamente e irrevocabilmente (salvi casi eccezionali) certo il diritto del creditore a ricevere dal debitore la somma di danaro specificata nel decreto.

Queste conseguenze, sul piano pratico, sono gravi per il debitore perché potenzialmente irreversibili; per di più, possono realizzarsi in tempi ristretti (il debitore, da quando gli viene notificato il decreto ingiuntivo, ha soltanto 40 giorni per opporsi) e dopo che è stata sentita soltanto la “campana” del creditore.

Il divieto di notifica del decreto ingiuntivo all'estero

La possibilità di richiedere ed ottenere un decreto ingiuntivo nei confronti di un debitore straniero risultava preclusa dal divieto, imposto dall' art. 633, comma 3°, c.p.c., di emettere tale provvedimento se la sua notificazione doveva avvenire al di fuori del territorio nazionale.

Impedire l'utilizzo di tale strumento di tutela giurisdizionale rapida ha reso da sempre molto arduo, per gli esportatori italiani, recuperare i propri crediti, con il risultato che il debitore straniero finiva, talvolta, con il godere di una sorta di "impunità" (sia pure soltanto in linea di fatto, visto che, in astratto, non mancavano i mezzi per "raggiungere" anche chi non abbia una sede o un domicilio in Italia: basta "chiedere giustizia" al giudice del paese della controparte straniera). Il suddetto divieto, infatti, comportava la necessità, per il creditore italiano, di scegliere tra due alternative poco appetibili:

1. la **prima** era quella di adire le vie legali nel paese dove aveva sede il cliente debitore, con il rischio che in quel paese la legge non consentisse di avvalersi di un procedimento "agile" come quello monitorio (a prescindere dalla legge processuale straniera, comunque, gestire un contenzioso all' estero è gravoso e complesso);
2. la **seconda** alternativa era quella di intentare una causa ordinaria in Italia, per la definizione della quale, come accennato, occorrono svariati anni; inoltre, per convenire in giudizio una controparte straniera in Italia era (ed è) necessario, in via preliminare, verificare se sussiste la giurisdizione dei giudici italiani su tale controparte straniera (vedi oltre).

Come ben hanno imparato gli operatori italiani sulla "propria pelle", una cosa è instaurare una causa con una controparte che ha sede in uno dei paesi comunitari – in questo caso "ci si aggrappa" alle possibilità offerte dalla Convenzione di Bruxelles (vedi oltre) – mentre situazione ben più problematica è quella imposta dalla gestione di una lite con una controparte "extracomunitaria".

La conseguenza di questa situazione è stata che le aziende italiane spesso preferivano rinunciare a recuperare crediti di importo inferiore ad una certa "soglia" minima.

La rimozione del divieto ed il problema della giurisdizione

Oggi esiste una nuova possibilità: il Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, "Attuazione della direttiva 2000/35/CE che introduce nell'Unione europea un sistema normativo omogeneo finalizzato ad eliminare gli eccessivi ritardi nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie nelle transazioni commerciali", all' art. 9, "modifiche al codice di procedura civile", comma 1°, recita che "l' ultimo comma dell' art. 633 del codice di procedura civile è abrogato". Risulta, quindi, abrogato il divieto di ricorrere in via monitoria contro i debitori stranieri; si tratta certamente di una "buona novella", ma occorre capire come sfruttare l' occasione.

Abbiamo appena visto che una delle due poco desiderabili alternative disponibili per recuperare un credito "estero" era quella di intentare una causa ordinaria in Italia.

Ora, richiedere un decreto ingiuntivo ad un Tribunale rappresenta pur sempre una forma di esercizio dell' azione giudiziaria, esattamente come lo è promuovere una causa ordinaria: in entrambi i casi è assolutamente necessario, perché il Tribunale italiano possa pronunciarsi, che sussista la sua giurisdizione nei confronti della controparte straniera. Cercando di non eccedere nel 'tecnicismo', va chiarito che (salvi i singoli trattati internazionali in materia di reciproco riconoscimento di decisioni giudiziali), in via generale un giudice italiano ha il potere di emettere un provvedimento soltanto nei confronti di:

- a) chi abbia il proprio domicilio in Italia o, in caso di imprese, una sede o un rappresentante autorizzato a stare in giudizio (art. 3, comma 1° della Legge 31 maggio 1995, n. 218 – *Riforma del sistema italiano di diritto privato*); questo, però, non è il caso che qui studiamo, perché se il debitore avesse una "presenza" in Italia " non sarebbe necessario notificare il decreto ingiuntivo all' estero;
- b) chi abbia accettato la giurisdizione dello stesso giudice italiano (art. 4, comma 1°, della Legge n. 218/1995).

Bisogna fare, subito, un'ulteriore distinzione riguardo l'ultima ipotesi, quella che ci interessa, perché il suddetto art. 4, comma 1°, stabilisce che l'"accettazione" della giurisdizione del giudice italiano sullo straniero sussiste nei seguenti casi:

- 1) se "le parti l' abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto";
- 2) se "il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo".

L'esame di un caso pratico-operativo

Per capire meglio queste diverse ipotesi e, soprattutto, le loro ripercussioni sul piano pratico, immaginiamo un caso tipico: l'azienda italiana Alfa ha un credito verso la società straniera Beta, che risulta morosa nei pagamenti; Alfa deposita un ricorso per ingiunzione presso il Tribunale italiano di "casa sua", che l' accoglie ed emette il decreto. Diamo per scontato che il decreto venga correttamente notificato a Beta (senza soffermarci, qui, sulle norme relative alla notifica all'estero): a questo punto, se manca un previo accordo tra Alfa e Beta, che attribuisca la giurisdizione su Beta al Tribunale italiano, è probabile che Beta decida di "ignorare" il decreto ingiuntivo (e si guardi dall' "offrire" la propria

comparizione dinanzi al Tribunale di Bologna), oppure, al più, di depositare un atto difensivo in cui eccepisce di essere un soggetto straniero - privo di una sede o stabilimento in Italia - e di non aver mai accettato, per via contrattuale, la giurisdizione italiana.

Il Tribunale italiano deve, così, dichiararsi carente di giurisdizione e porre subito fine al processo: l'azienda italiana Alfa non ottiene nessun risultato positivo.

Alessandro Albicini

Nel prossimo numero di *International Tools* proseguiremo nella trattazione del decreto ingiuntivo nei confronti di un debitore estero, offrendo a conclusione della stessa, suggerimenti pratico-operativi